

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 155/CGF– RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013)

La A.S.D. Five Molfetta impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 (di cui al Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013) con la quale, in relazione alla gara del 5 gennaio 2013 con la ITA Calandra, era stata inflitta la sanzione di €750,00 in relazione ai fatti avvenuti durante il secondo tempo della partita e che avevano visto alcun sostenitori della squadra attingere l'arbitro con sputi e colpirlo con schiaffi alla schiena, nonché alla successiva invasione di campo durante la quale venivano rivolte ingiurie allo stesso arbitro.

A sostegno della impugnazione la A.S.D. Five Molfetta deduceva che i fatti così come individuati dal Giudice Sportivo si erano svolti, in realtà, in maniera diversa. Più in particolare si sarebbe trattato di semplici vivaci proteste formulate da un gruppo di sostenitrici poste al di fuori del campo e ad una distanza di almeno tre metri. La reclamante aggiungeva che in passato il pubblico delle sostenitrici aveva sempre mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto ed, in ogni caso, era da escludere l'avvenuta invasione del campo considerato che alcune tifose si erano limitate ad entrare in campo a partita ormai conclusa senza rivolgere alcune ingiuria.

Chiedevano pertanto l'annullamento della sanzione pecuniaria e, comunque, una sua congrua riduzione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Il referto arbitrale, infatti, indica puntualmente i comportamenti che hanno determinato la sanzione ad opera del giudice sportivo e non presenta illogicità o contraddizioni. Si tratta come è noto di un documento di prova privilegiato che, in assenza di vizi logici, non può essere sindacato. D'altra parte la reclamante si limita a contestazioni generiche prive di ogni elemento di prova.

Tuttavia, tenuto conto del complessivo svolgimento dei fatti, appare equo ridurre la sanzione a €350,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Five Molfetta di Molfetta (Bari), riduce la sanzione dell'ammenda a €350,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. FIVE MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. METTA LUIGI SEGUIDO GARA A.S.D. MOLFETTA/ITA DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013)

La A.S.D. Five Molfetta impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 (di cui al Com. Uff. n. 322 del 9.1.2013) con la quale, in relazione alla gara del 5 gennaio 2013 con la ITA Calandra, era stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere attività fino al 30.6.2013 in relazione ai fatti avvenuti durante il secondo tempo della partita. In particolare la sanzione al Presidente discendeva dalla circostanza che il Presidente, allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, nell'abbandonare il terreno di giuoco scagliava a terra una bottiglia d'acqua in segno di protesta bagnando il terreno (così costringendo l'arbitro ad una sospensione di due minuti) e, successivamente, rientrava sul terreno stratonando un cronometrista ufficiale..

A sostegno della impugnazione la A.S.D. Five Molfetta deduceva che i fatti così come individuati dal Giudice Sportivo si erano svolti, in realtà, in maniera diversa. Più in particolare la bottiglia d'acqua non sarebbe stata scagliata per protesta ma sarebbe scivolata di mano dopo aver disinfettato una atleta, mentre il cronometrista non sarebbe mai stato stratonato..

La reclamante chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione a carico del presidente.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Il referto arbitrale, infatti, indica puntualmente i comportamenti che hanno determinato la sanzione ad opera del giudice sportivo e non presenta illogicità o contraddizioni. Si tratta come è noto di un documento di prova privilegiato che, in assenza di vizi logici, non può essere sindacato. D'altra parte la reclamante si limita a contestazioni generiche prive di ogni elemento di prova.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Five Molfetta di Molfetta (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASTROGIOVANNI IVAN SEGUIDO GARA AUGUSTA/FIVE MARTINA FRANCA DEL 12.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.348 del 16.1.2013)

Il Giudice sportivo della Figc – LND - Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 348 del 16.1.2013), in relazione alla gara del Campionato nazionale di Serie A2, A.S.D. Augusta FC/A.S.D. LC Five Martina Franca svoltasi il 12.1.2013, comminava la squalifica per 5 gare del calciatore dell'Augusta Castrogiovanni Ivan "perché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto, procurandogli un taglio alla bocca e facendogli sbattere la testa sul terreno di gioco. A seguito di ciò il calciatore veniva portato nello spogliatoio per ricevere le prime cure mediche e non facendo più rientro sul terreno di gioco". Contemporaneamente il Giudice Sportivo squalificava per 2 gare il calciatore della Five Martina Franca, Manoel Dos Santos Jhefferson "per intervento falloso nei confronti di un avversario in reazione".

In data 22.1.2013, il sig. Santanello Giovanni, Presidente della società Augusta ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, negando la suddetta ricostruzione dei fatti ed affermando che invece fu il Dos Santos a sgambettare violentemente il Castrogiovanni e che i due arbitri Bizzotto e Adilardi, hanno, prima, espulso dal campo ambedue i calciatori e poi, essendo "in procinto di promozione" e sotto gli occhi del designatore AIA-CAN sig. Cumbo, hanno scritto il falso nel loro referto (peraltro redatto dal solo Bizzotto) "per giustificare successivamente il loro comportamento, erroneo" e così contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Il ricorrente ha inoltre precisato di non essersi avvalso della facoltà di depositare presso il Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 35 comma 1.3 C.G.S. i filmati che comproverebbero la sua tesi, in quanto le circostanze del caso non lasciavano supporre la successiva adozione da parte dei direttori di gara della contestata abnorme pronuncia.

Il ricorrente fa altresì presente che il calciatore Dos Santos non fece più rientro nel terreno di gioco in quanto espulso e non perché impossibilitato per il colpo subito e che nel referto del Commissario di campo sig. Branca Antonio, caratterizzato peraltro da “cura e attenzione”, non viene invece detto alcunché in ordine allo specifico, grave atto di violenza.

Conclusivamente si chiede: in via istruttoria di visionare il DVD della gara allegato al ricorso; in via principale e nel merito, di dichiarare l’estraneità del Castrogiovanni ai fatti addebitatigli e di annullare la sanzione comminata; in via subordinata, di ridurre la sanzione ad una giornata

Tanto premesso, ritiene anzitutto il Collegio di non poter accogliere, in quanto inammissibile, la domanda di visionare il DVD della gara di cui si parla nel ricorso, sia perché domanda nuova – non essendosi il ricorrente avvalso della facoltà di deposito del filmato presso il Giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 35 comma 1.3 C.G.S. – sia perché i fatti di cui trattasi non rientrano tra quelli per i quali la prova con filmati è consentita.

Non può, altresì, essere accolta la richiesta principale dell’Augusta F.C., atteso che la ricostruzione dei fatti dalla medesima operata è nettamente contraddetta dalla chiara esposizione del referto dei direttori di gara, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi del comma 1.1 del citato art. 35.

Opina, infine, il Collegio di poter invece accogliere, sia pure parzialmente, la domanda subordinata del ricorrente, tenuto conto che le circostanze dell’episodio di violenza in esame non inducono a considerare di particolare gravità, così come prevede l’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. la condotta violenta del calciatore Castrogiovanni, anche per levità delle conseguenze refertate nel certificato medico del dott. Goliardo Suber.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Castrogiovanni Ivan a 4 giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHILLELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO RINALDO/L’ACQUEDOTTO DEL 12.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.351 del 17.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti tenuti dal calciatore Alessandro Chillelli a seguito della gara Prato Rinaldo/L’Acquedotto del 12.1.2013, nel corso della quale, il calciatore, da quanto risulta testualmente dalla lettura del referto arbitrale, *“al 14’33”.....colpiva con un pugno alla schiena Rocchi Daniele, reo di un fallo appena compiuto...”,* nonché *“...si posizionava con il pubblico e non partecipava al saluto fair play in quanto tempestivamente bloccato dai dirigenti”*.

Ed effettivamente, la gravità del comportamento antisportivo posto in essere dal calciatore è tale da non poter tollerare giustificazione alcuna, non rivelandosi credibile la ricostruzione dei fatti come offerta dal reclamante che vorrebbe escludere l’intenzionalità dell’evento che invece si palesa più che volontario.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore sia adeguata

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto C5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma 2 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete